

## Revisione dell'assegno di mantenimento per i figli

### Nota alla [sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, del 17-01-2014, n° 921](#)

Contributo di **Elisa GHIZZI**

La Corte di Cassazione giunge ad affrontare il problema della modifica dei provvedimenti in materia di famiglia ed in particolare della revisione dell'assegno di mantenimento riguardante i figli, alla luce delle novità apportate dalla legge 8 febbraio 2006 n° 54 : "Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli".

La Suprema Corte analizza preliminarmente l'aspetto relativo alla decorrenza delle decisioni giurisdizionali di revisione, soffermandosi in un secondo momento sull'analisi di importanti questioni rese attuali in seguito alla modifiche operate dalla legge, attinenti ai doveri genitoriali nei confronti dei figli maggiorenni ed ai profili di legittimazione passiva all'acquisizione dell'assegno di mantenimento.

Sotto il primo profilo la Corte conferma la propria aderenza al consolidato orientamento interpretativo che propende per ritenere ininfluenza, dal punto di vista della decorrenza delle modifiche operate a seguito di revisione della sentenza di separazione dei coniugi, il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione stessa o per l'eventuale soppressione dell'assegno, con la conseguenza che in mancanza di una specifica statuizione in merito, la pronuncia giurisdizionale di revisione opera solo ex nunc, dal momento della domanda di revisione stessa e non dal momento dell'accadimento innovativo.

La legge 54/2006 legittima, all'articolo 4 comma 1, l'azionabilità del procedimento di modifica previsto dall'articolo 710 c.p.c. ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, anche nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia già stata emessa precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, riconducendo così le nuove norme sull'affidamento dei figli, nell'ambito delle circostanze sopravvenute, che giustificano la modifica in ogni tempo del regime vigente.

Tutto ciò in ossequio al principio dell'efficacia "rebus sic stantibus" che caratterizza le pattuizioni ed i provvedimenti riguardanti i rapporti personali dei coniugi e quelli relativi alla prole, adottati con sentenza di separazione, principio sulla base del quale i suddetti provvedimenti sono suscettibili di modifica in ogni tempo, a prescindere dal giudicato, in considerazione della

stretta interdipendenza con la situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.

La modifica e la revisione di tali provvedimenti può essere richiesta in ogni tempo, attesa la natura cosiddetta determinativa degli stessi, laddove il giudice è chiamato ad integrare o specificare il contenuto di un diritto o di un obbligo già esistente sul piano sostanziale ma indeterminato nel suo ammontare e strettamente collegato a diversi fattori suscettibili di variazioni e mutamenti nel corso del tempo. Per questo motivo, la sentenza di separazione dà luogo ad un giudicato modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che alterino la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di separazione.

L'equiparazione delle modifiche legislative apportate la legge 54/2006 ai fatti nuovi sopravvenuti, non consente però di affermare che la modifica del precedente assetto dei rapporti conseguente all'eventuale accoglimento di un'istanza di revisione, abbia un'efficacia retroattiva, in considerazione della stabilità e dell'efficacia esecutiva delle decisioni relativamente al periodo anteriore all'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che la modifica, ove accolta, opererebbe a partire dal momento della domanda stessa.

Dal punto di vista delle conseguenze dell'introduzione della sopra citata legge, con riferimento all'assegno di mantenimento, beneficiario del quale sia il figlio maggiorenne economicamente non indipendente, la Suprema Corte chiarisce che non è affatto intervenuta una sostanziale modifica degli assetti normativi che disciplinano gli obblighi di entrambi i genitori nei confronti dei figli, che permangono immutati e che continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 147 e 148 c.c.: la modifica attiene invero esclusivamente alle modalità del versamento del contributo stesso.

L'art. 155 quinquies, introdotto dall'art. 4 comma 1 della Legge 54/2006, stabilisce invero che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. L'espressione "può disporre" non è riferita al dovere di mantenimento nei confronti del figlio, che permane immutato e non può dirsi cessante ope legis al raggiungimento della maggiore età, ma è rivolta alle modalità di corresponsione del contributo stesso, il quale, a seguito delle modifiche,

è attribuito preferibilmente in via diretta all'avente diritto, ma che il giudice ha il potere di modulare temperando i diritti del figlio maggiorenne all'autonomia ed alla selezione e cura delle proprie aspirazioni, con l'interesse del genitore convivente ad ottenere l'anticipazione di quelle spese che costituiscono l'adempimento di un obbligo solidale facente capo ad entrambi i genitori.

La Corte di Cassazione, nell'escludere l'efficacia abrogante dell'art. 155 quinquies, sulle norme relative ai doveri genitoriali, ancorché riferiti a figli maggiorenni, prende in considerazione l'aspetto relativo alla legittimazione alla pretesa dell'assegno, evidenziando come la prassi giurisprudenziale, anteriore alla legge 54/2006, fosse costante nel ritenere che il coniuge che provvedesse direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere l'assegno da parte dell'altro coniuge, sulla base di una legittimazione concorrente rispetto a quella del figlio stesso, subordinata alla

mancata iniziativa giudiziaria di quest'ultimo. La Corte esamina la questione alla luce dell'introduzione dell'art. 155 quinquies, precisando che la corretta interpretazione della norma, consente di affermare la sussistenza della legittimazione del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, ad agire direttamente nei confronti dell'altro genitore, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio, per richiedere il versamento dell'assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento. Il giudice, in considerazione delle circostanze, potrà quindi riconoscere il diritto fatto valere iure proprio dal genitore che abbia avanzato la relativa domanda, fatta salva la facoltà di modulare in concreto il provvedimento, prevedendo la corresponsione di parte del contributo tramite un versamento diretto, nelle mani del figlio maggiorenne.

L'attribuzione al giudice del dovere-potere di stabilire il pagamento di un assegno periodico da parte del genitore non convivente, direttamente nei confronti del figlio, non consente di affermare l'automatica variazione delle modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento, dovendosi affermare che ove il figlio economicamente dipendente continui a coabitare con il genitore che ne era affidatario, la legittimazione concorrente di quest'ultimo a pretendere l'assegno, deve ritenersi tuttora sussistente anche dopo l'introduzione dell'art. 155 quinquies, il quale, come già affermato dalla giurisprudenza di merito in pronunce successive alla legge n° 54 del 2006, indica un *modus solvendi* dell'obbligazione di mantenimento che non può dirsi di automatica applicazione e non costituisce indicazione vincolante per il giudice, il quale può validamente discostarsene. (Trib. Messina 31/10/2006).

Per tali motivi, la Corte di Cassazione afferma che la tesi del ricorrente, secondo la quale l'introduzione dell'art. 155 quinquies comporta di diritto una modifica *ope legis* dei rapporti in materia di mantenimento del figlio maggiorenne, regolati da una pronuncia passata in giudicato ed anteriore all'introduzione della domanda di revisione, non può essere condivisa, precisando peraltro che ove fosse ipoteticamente accolta, la relativa modifica opererebbe solo a partire dal momento della domanda di revisione negandosi la decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, precisando in ogni caso che la modifica non atterrebbe alla sussistenza dell'obbligo di mantenimento ma al solo aspetto relativo alle modalità di corresponsione del contributo stesso.